A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

OBBLIGO DI RITENUTA PER LE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE AD AGENTI DI ASSICURAZIONE E MEDIATORI DAL 1° APRILE 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. MINISTERIALE N. 7/E DEL 21 MARZO 2024)

Con decorrenza dal 1° aprile 2024, sarà stato abrogato l'esonero di applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione. La ritenuta dovrà essere applicata, anche per le prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ai sensi dell'articolo 25-bis del dpr 600/1973, all'atto del pagamento delle provvigioni e scomputata dall'agente a sua scelta in base al principio di cassa o nell'esercizio di competenza delle provvigioni, purché la ritenuta venga trattenuta prima della presentazione della dichiarazione annuale.

DONAZIONE IMPONIBILE PER IL SOCIO CHE GIÀ DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 72 DEL 18 MARZO 2024)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del dlgs 346/1990, relativamente all'esenzione da imposta, "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile". Secondo l'interpretazione ristrettiva data dall'Agenzia delle entrate, il beneficio si applica solo se, con la successione o con la donazione, il beneficiario acquisisce una partecipazione che, sommata a quella in suo possesso, consenta di oltrepassare il 50,01% del capitale sociale, o se la partecipazione ricevuta sia di controllo. Non è possibile, stando a quanto affermato dall'Agenzia, richiedere l'agevolazione se il beneficiario già aveva una partecipazione di controllo.

CAMBI VALUTE ESTERE DEL MESE DI FEBBRAIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVV. N. 144517 DEL 21 MARZO 2024)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è stato pubblicato il provvedimento con le medie dei cambi delle valute estere del mese di febbraio 2024.

SCADENZE MESE DI APRILE (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2024)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile lo scadenzario aggiornato del mese di aprile.

L'ERRORE CONTABILE È COMPONENTE REDDITUALE DI COMPETENZA DEL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI VIENE EFFETTUATA LA CORREZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 73 DEL 21 MARZO 2024)

La correzione degli errori contabili "rilevanti", così come definiti dal principio contabile Oic 29, è un componente reddituale di competenza dell'esercizio in cui viene effettuata la correzione, salvo che la rettifica riguardi un componente di reddito di un periodo per il quale è prescritto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, l'eventuale maggior componente negativo non è deducibile dal reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura dello stesso. Secondo quanto disposto dall'articolo 83, comma 1 del Tuir, per il principio di derivazione rafforzata, la correzione dell'errore incide nella determinazione del reddito del periodo in cui avviene la correzione, senza necessità di presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo in cui è stato commesso l'errore, purché la società sia un soggetto Oic-adopter, con bilancio sottoposto a revisore legale. Per quanto attiene poi al trattamento fiscale del costo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, qualora il costo oggetto di integrazione riguardi un componente negativo di reddito soggetto a limitazione, per esempio gli interessi passivi, la deduzione opera, in base a quanto prescritto dall'articolo 96 del Tuir, sulla base della somma deducibile nel periodo d'imposta originario di competenza e non in quello di imputazione del costo.

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

TITOLI NON IMMOBILIZZATI - SOSPESA LA SVALUTAZIONE ANCHE PER GLI ACQUISTI DEL 2023 (OIC - DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 11 DEL 18 MARZO 2024)

Nel bilancio 2023 sarà possibile valutare i titoli non immobilizzati al costo d'acquisto, anche se l'acquisizione del titolo è avvenuta nel corso dell'esercizio 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante. Tale disposizione ha carattere transitorio. La deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'Oic 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto valutati al fair value ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. La società che si avvale della deroga, però, dovrà destinare parte del risultato d'esercizio a riserva indisponibile per l'ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, o il costo di acquisizione del titolo se avvenuto nel 2023, e il valore di mercato del titolo stesso e, qualora il risultato d'esercizio non sia sufficiente a costituire la riserva indisponibile, la società dovrà destinare gli utili degli esercizi successivi. Nella nota integrativa, infine, dovrà essere fornita ampia informazione della modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando il titolo oggetto di deroga e la differenza del valore esposto in bilancio rispetto al valore di mercato.

PUBBLICATI GLI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 12 -19 -25 -31 (OIC - COMUNICATO STAMPA DEL 18 MARZO 2024)

L'Organismo italiano di contabilità (Oic), in seguito alla conclusione della fase di consultazione iniziata nello scorso settembre, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali. I principali chiarimenti sono intervenuti: sugli Oic 16 e Oic 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce; sull'Oic 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell'Ocse non rilevano ai fini della fiscalità differita, in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile; sugli Oic 12, Oic 15 e Oic 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari. Solo gli emendamenti dell'Oic 25 sono immediatamente applicabili mentre i restanti a partire dai bilanci successivi al 1° gennaio 2024.

SCADENZE

ENTRO IL 16 APRILE 2024 GLI AGENTI ASSICURATIVI POSSONO RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA PER IL 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOL. MINISTERIALE N. 7/E DEL 21 MARZO 2024)

La ritenuta fiscale sulle provvigioni, ai sensi dell'articolo 25-bis del dpr 600/1973, è stabilita pari all'aliquota del primo scaglione delle imposte (art. 11 del Tuir) calcolata sul 50% dell'ammontare delle stesse. Qualora l'agente si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o di terzi potrà richiedere al proprio committente l'applicazione della ritenuta sul 20% delle provvigioni anziché sul 50%. In tal caso, per l'anno 2024, la comunicazione dovrà essere inviata al committente con raccomandata A/R entro il 16 aprile 2024.